



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 27/06/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 27 maggio 2013, n. 32

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e D.Lgs. n. 152/06 e smi rilasciata a "Nicola Veronico Srl" - stabilimento SP 99 km 2.650 in Ascoli Satriano (FG) - codice attività IPPC 5.1 - Allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e smi - Fasc. 92.

L'anno 2013 addì 27 del mese di Maggio in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico al Dr. Giuseppe Maestri di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali.

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l’obbligo di applicazione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento;
- l’articolo 29-bis del D.lgs. 152/06 e smi prevede che “L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato

nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.”;

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

- a livello europeo sono disponibili le BAT attraverso il documento per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: “Impianti di trattamento chimico fisico (Ph-c) dei rifiuti solidi” e “Trattamento dei PCB, degli apparati contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggi”.

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 59/05 e D.Lgs. 152/06 e smi, all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente.

Tenuto conto che:

l'impianto della “Nicola Veronico Srl” con stabilimento in Ascoli Satriano, SP 99 KM 2.650, è gestito in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

- Autorizzazione agli scarichi idrici:
- D.D. n. 155 del 24/11/2005 della Provincia di Foggia;
- D.D. n. 3717 del 12/11/2009 della Provincia di Foggia;
- Autorizzazione gestione rifiuti:
- D.D. n. 15/15 del 25/01/2005 della Provincia di Foggia;
- D.D. n. 16352006 del 11/07/2006 della Provincia di Foggia;
- D.D. n. 39 del 12/01/2010 della Provincia di Foggia.

Vista la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale inoltrata dal Gestore con nota prot. n. 0353/07 NV/ad ed acquisita con nota prot. n. 7685 del 16/05/2007 del Settore Ecologia;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA da parte della Regione Puglia, con nota al prot. n. 13347 del 29/08/2007;

Visto che il Gestore ha comunicato alla Regione Puglia, con nota acquisita al prot. n. 16649 del 24/10/2007, di aver dato luogo alla pubblicazione sul quotidiano “Corriere della Sera” del giorno mercoledì 03/10/2007, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del D.lgs. 59/05;

Visti i risultati della conferenza di servizi del giorno 10 Gennaio 2008 durante la quale si acquisiva il verbale della Segreteria Tecnica tenutasi presso la Provincia di Foggia il giorno 07/11/2007;

Visti i risultati della conferenza di servizi del giorno 22 Novembre 2012 durante la quale l'Ufficio

Inquinamento e Grandi Impianti ed Arpa Puglia chiedevano al Gestore documentazione integrativa stabilendo inoltre l'obbligo di assoggettare la configurazione attuale dell'impianto a procedura di screening/VIA presso l'autorità competente e la prescrizione inerente il monitoraggio del parametro SOV con periodicità annuale per i punti di emissione relativi ai serbatoi (sigle E1-E7);

Viste le risultanze emerse dal sopralluogo effettuato presso lo stabilimento il giorno 08 Gennaio 2013 visionando in tale occasione l'intero stabilimento ed in particolare prendendo visione del capannone e del piazzale posteriore dedicato allo stoccaggio. Inoltre, si è visionato l'impianto di trattamento acque meteoriche, la zona dedicata alla subirrigazione ed il punto di campionamento dello scarico. A tal riguardo è stato chiesto alla Provincia di Foggia di portare a conoscenza dell'Ufficio Inquinamento e GI se nella determina n. 155 del 24/11/2005 rinnovata con D.D. n. 3717 del 12/11/2009, è stato autorizzato il punto di scarico delle acque derivanti dal capannone, in quanto nelle stesse si fa riferimento "allo scarico in subirrigazione delle acque di prima pioggia e di dilavamento piazzali, nonché delle acque che dilavano tutte le superfici impermeabilizzate dello stabilimento". In tale occasione, il Gestore si è riservato di presentare la documentazione relativa al progetto di unificazione degli sfiati dei serbatoi e all'operazione di miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

Visti i risultati della Conferenza di Servizi del giorno 12 Marzo 2013, in occasione della quale è stata data lettura della bozza di Documento Tecnico "Allegato A" della D.D. autorizzativa, acquisendo, con nota prot. n. 1169 del 12/03/2013 dell'Ufficio, sia il parere di competenza di Arpa Puglia - DAP FG sul PMeC che la nota di cui al prot. n. 3350 del 11/03/2013, con la quale l'AdB - Regione Puglia, comunicava di non aver ricevuto alcuna documentazione e precisava che, in assenza di quanto richiesto, il parere "dovrà intendersi negativo";

Vista la nota di trasmissione, prot. n. 1187 del 13/03/2013 con la quale l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti trasmetteva il verbale della CdS del giorno precedente, con allegata la bozza del documento tecnico "Allegato A" all'AIA e con la quale chiedeva a tutti gli Enti competenti, di voler comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 14-quater della Legge 241/90 e smi, entro il 28/03/2013 per la conclusione del procedimento, ritenendo lo stesso acquisito in caso di silenzio ai sensi del 14-ter della Legge 241/90;

Vista la nota prot. n. 022/13NV/ad del 20/03/2013, con la quale il Gestore inviava la documentazione integrativa al AdB - Regione Puglia, attestando che nell'ambito del procedimento di AIA non sono previsti interventi edilizi che modificano l'attuale lay-out;

Visti i risultati della Conferenza di servizi del giorno 17/04/2013 in occasione della quale è stato acquisito il parere dell'AdB-Regione Puglia (nota prot. n. 5133 del 15/04/201), in cui l'autorità ha specificato che non essendo previste delle modiche per l'impianto oggetto del procedimento, non è richiesto il parere dell'Autorità scrivente.

Inoltre gli Enti presenti alla conferenza, in merito all'operazione di decantazione densimetrica, oggi autorizzata come operazione di recupero R3, hanno ritenuto che, la stessa sia meglio inquadrabile nell'operazione R12, in quanto volta a produrre un rifiuto idoneo a successiva operazione di recupero finale (rigenerazione degli oli usati) da cui altro impianto estrae un prodotto, tanto alla luce dei chiarimenti intervenuti con il decreto 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE.

Essendo tale precisazione non condivisa dal Gestore, l'Ufficio Inquinamento si è impegnato a predisporre una richiesta di parere al competente Ufficio Regionale Gestione Rifiuti e al Ministero dell'Ambiente, riservandosi di aggiornare la stessa Ditta e gli Enti interessati nella Conferenza di Servizi dei riscontri ottenuti. Il Gestore si è riservato di inviare una nota integrativa che illustra le posizioni dell'azienda in merito a tale operazione. Ad oggi tale documentazione non è pervenuta.

Visto il parere redatto Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia (prot. n. 4184 del 24/05/2013), che in risposta al quesito formulato dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ha specificato che: "essendo la tipologia di trattamento una separazione fisica da cui si originerebbero dei rifiuti da avviare a successive attività di recupero e smaltimento, si ritiene che, dalla lettura congiunta della nota 7 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi e del DM 161/2012 allegato 1 punto 6.5, la codifica più appropriata per l'attività in questione sia l'R12".

Visto il silenzio maturato ai sensi del richiamato articolo 14-ter della Legge 241/90 alla nota prot. n. 1187 del 13/03/2013, con effetto di parere acquisito con assenso da parte della Provincia di Foggia, del Comune di Ascoli Satriano, della ASL di FG;

Ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e 152/06 e smi l'Autorizzazione Integrata Ambientale con le condizioni meglio indicate negli allegati;

Dato atto che le prescrizioni contenute nel «Documento Tecnico», parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

Precisato che, ai sensi del comma 11 e del comma 12 dell'art. 29-quater del D.lgs. n. 152/06 e smi, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni come indicato al punto 3.0 dell'"Allegato A" secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali e include le modalità per la protezione dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite;

Preso atto che lo stabilimento "Nicola Veronico Srl" di Ascoli Satriano risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA ha validità di anni 6 (sei) a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento;

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

Precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà, con successivo atto, a richiedere alla "Nicola Veronico Srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 e smi e D. Lgs. 152/06 e smi, il Gestore "Nicola Veronico Srl" con stabilimento alla SP 99 km 2.650 in Ascoli Satriano (FG) e con sede legale alla SP 231 km 1.680 in Modugno (BA) - codice attività IPPC 5.1 - All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno" alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico", parte integrante dello stesso;

di stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate secondo quanto indicato al punto 3.0 dell'"Allegato A" del documento tecnico;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- l'impianto è autorizzato alla gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi per le operazioni di smaltimento e/o recupero, secondo le potenzialità indicate al paragrafo 6.1 dell'allegato tecnico;
- l'impianto è autorizzato alla gestione e relative attività dei rifiuti pericolosi e non pericolosi indicate nella tabella di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato tecnico;
- relativamente alla operazione di miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, si precisa che tale operazione viene autorizzata secondo le modalità e prescrizioni indicate al paragrafo 6.2 dell'allegato tecnico;
- il Gestore dovrà provvedere all'unificazione degli sfiati dei serbatoi per lo stoccaggio degli oli minerali esausti e delle emulsioni (E1-E7) entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento;
- il Gestore è tenuto alla compilazione del DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) con accesso su piattaforma ARPA Puglia;
- fermo restando il complesso delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento, l'esercizio delle attività di gestione rifiuti è subordinato all'aggiornamento delle garanzie finanziarie da sottoporre all'accettazione da parte della competente Provincia di Foggia ai sensi del regolamento regionale 18/2007;
- il Gestore dovrà attivare la procedura di screening/VIA per l'attuale configurazione dell'impianto, presso l'autorità competente entro e non oltre 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione;
- il Gestore dovrà dare attuazione all'adeguamento delle BAT secondo la tempistica indicata al capitolo 15 dell'allegato tecnico;
- per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del

D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”;

- prima di dare attuazione a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà, con successivo atto, a richiedere alla “Nicola Veronico Srl” il versamento delle somme a saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia di Foggia e al Comune di Ascoli Satriano la data prevista di termine dell'attività;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, è soggetta a rinnovo ogni sei anni;
- il Documento Tecnico (composto di Allegato A - Allegato B “Piano di Monitoraggio e Controllo” - Allegato C “Parere ARPA PUGLIA - DAP FG” ed Allegato D “Stato di adozione delle BAT”), è parte integrante del presente provvedimento.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di FG e la Provincia di Foggia, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici;

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore da calcolare con le modalità previste dalla DGRP n. 1113 del 19/05/2011;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Foggia e presso il Comune di Ascoli Satriano;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società “Nicola Veronico Srl” con stabilimento alla SP 99 km 2.650 in Ascoli Satriano (FG) e con sede legale alla SP 231 km 1.680 in Modugno (BA).

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione in uno al Documento tecnico allegato è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento

